



Sentenza n. 28/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13799 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:

- [Omissis] [Omissis], nato il [omissis]/[omissis]/[omissis] (C.F. [OMISSIS]) a [Omissis] ([OMISSIS]) e residente a [Omissis] ([OMISSIS]), in via [omissis] [Omissis] n. [omissis], rappresentato e difeso dall'Avvocato Franco Libori (C.F. LBRFNC56T10G478M - pec franco.libori@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Perugia, via XIV Settembre n. 69.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI nella pubblica udienza del 20 maggio 2026, svoltasi con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore Cons. Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero in persona del S.P.G.

	Francesco Magno, e l'avvocato Franco Libori per il convenuto.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in data 11/12/2025, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio [Omissis] [Omissis], in qualità all'epoca	
	dei fatti di dipendente della Direzione Regionale [Omissis] di [Omissis] (nel	
	prosiegua "[OMISSIS]"), per sentirlo condannare al risarcimento del danno	
	erariale diretto pari ad euro 7.339,18 in favore dell'Amministrazione di	
	appartenenza, per lesione del nesso sinallagmatico tra retribuzione	
	percepita e prestazione resa, conseguente alla distrazione a titolo doloso	
	di energie lavorative per aver compiuto n. 581 accessi abusivi - nel	
	sistema informatico dell'Istituto - ai dati personali di n. 141 nominativi,	
	durante l'orario di servizio e per finalità estranee ai compiti	
	istituzionali, nel periodo dal 01/01/2017 al 10/05/2017 .	
	Il Pubblico Ministero riferiva di aver avviato l'attività istruttoria a	
	seguito di notizie stampa del 19/5/2021, relative all'udienza	
	preliminare del processo penale in corso a carico del predetto per	
	l'accesso illecito alla banca dati di gestione delle pensioni e per minacce	
	aggravate, mediante l'invio di lettere anonime dal contenuto altamente	
	offensivo ed intimidatorio ad alcuni soggetti monitorati.	
	Nel prosiegua, sono stati acquisiti dalla Procura regionale gli atti del	
	procedimento penale n.3365/2017 della Procura della Repubblica di	
	Perugia (rif. doc. n.2 allegato alla citazione) e quelli detenuti dall' [Omissis] per	
	il procedimento disciplinare ed il contenzioso giuslavoristico	
	sviluppato in parallelo (rif. doc. n. 3 e n. 14).	
	2	

	II. - Dalla documentazione esibita per il giudizio risultano i dati obiettivi	
	rilevanti di seguito riportati.	
	i. - Il 22/05/2017, tre dipendenti dell'[OMISSIS] consegnavano ai superiori	
	copie delle querele presentate alla Stazione Carabinieri di Perugia per	
	lettere anonime, dagli stessi ricevute, contenenti frasi gravemente	
	ingiuriose e moleste, con minacce anche di morte. Il 24/05/2017 un altro	
	dipendente, già cessato dal servizio, informava della querela formulata	
	per un altro esposto apocrifo dell'identico tenore.	
	ii. - Poiché le missive contenevano alcuni riferimenti alle attività	
	lavorative svolte dai destinatari e a fatti accaduti in quel contesto, l'[OMISSIS]	
	chiedeva alla propria Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi	
	Informativi (<i>nel prosieguo "DCOSI"</i>) di verificare l'effettuazione di	
	eventuali interrogazioni <i>on line</i> riguardanti le posizioni anagrafiche dei	
	quattro querelanti. Con mail del 04/05/2017 la DCOSI comunicava che	
	<i>"dall'analisi del log di accesso emerge che l'unico operatore ad aver consultato</i>	
	<i>le informazioni anagrafiche di tutti gli interessati è il dipendente [Omissis]</i>	
	<i>[Omissis] "</i> , mediante interrogazioni eseguite il 4/5/2017 dalla propria	
	postazione IP 10.147.26.35. Oltre a ciò, dal <i>file di log</i> (ossia, dalle	
	registrazioni delle attività degli utenti identificati ed autenticati con le	
	<i>user-id</i> e le <i>password</i> delle loro credenziali personali) l'[OMISSIS] comunicava	
	di aver rilevato le tracce lasciate nel periodo dal 01/01/2017 al	
	10/05/2017 da n. 802 accessi eseguiti dallo stesso dipendente, a vari	
	applicativi protetti da misure di sicurezza. In particolare, n. 581	
	interrogazioni risultavano effettuate per n. 141 codici fiscali di	
	altrettanti soggetti (<i>per n. 221 casi rimanenti, non è stato possibile identificare</i>	
	3	

i codici fiscali dei soggetti terzi). Consultazioni ripetute riguardavano le posizioni di n. 5 dirigenti [Omissis] (si trattava di n. 26 accessi a nome del Direttore generale di [Omissis], dei Direttori della Sede regionale e di quella provinciale di [Omissis], di un altro Dirigente in servizio ed uno in quiescenza), e di n. 14 dipendenti degli Uffici umbri (altre n. 55 interrogazioni). I restanti n. 118 codici fiscali corrispondevano a personaggi pubblici, noti esponenti politici e giornalisti, in molti casi collegabili ai luoghi di origine dell'interrogante.

Più in dettaglio, la DCOSI aveva riepilogato in apposito elenco (*tabella LOG in all.1_9 del doc. n. 3*), per ogni interrogazione, i codici identificativi degli applicativi [Omissis] consultati indebitamente ("servizi") ed il tipo di informazioni acquisite ("eventi"). Gli accessi così ricostruiti hanno riguardato le procedure informatiche "codice 201", per visualizzazioni di estratti contributivi; "schede anagrafiche ARCA", per consultazioni anagrafiche e liste di sinonimi, visualizzazioni di posizioni personali e storici indirizzi; "codice 9009 UNEX", per generazione di estratti conto attuali; "GAPE", per consultazione elenco pensioni, e così via.

Pertanto, specificava l'[OMISSIS], tramite le schede anagrafiche il dipendente aveva potuto accedere, estrapolando i codici fiscali, alle posizioni individuali di tutti i soggetti, rilevando con navigazioni in tempo reale le notizie personali ed i dati contributivi di ciascuno.

iii. - All'epoca dei fatti, il convenuto svolgeva compiti logistici interni, come addetto alla gestione della sala videoconferenze, inserito nell'ambito del team "risorse strumentali" dell'[OMISSIS]. Pertanto, tutti i n. 802 accessi in questione erano stati effettuati senza nessun collegamento

con esigenze di servizio giustificative, utilizzando continuativamente, con frequenza quasi quotidiana, durante l'orario di lavoro e per finalità non istituzionali, i mezzi informatici messi a disposizione dell'ufficio, violando così gli obblighi di correttezza nei confronti del datore di lavoro ed il diritto alla riservatezza dei dati personali dei cittadini.

Conseguentemente, in data 19/6/2017 l'[Omissis] avviava il procedimento disciplinare mediante notifica all'interessato di un atto di contestazione delle violazioni previste dal Regolamento di disciplina (art. 1, commi 1 e 3, lettere a, g e k), e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto (art. 4, comma 2, e art. 14, commi 1 e 4), prescriventi che *"il dipendente deve conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, non attendendo durante l'orario di lavoro ad occupazioni estranee al servizio e non utilizzando i beni e gli strumenti dell'Istituto, preordinati all'espletamento del servizio, per finalità diverse da quelle istituzionali"*.

All'esito dell'istruttoria, il Capo dell'Ufficio procedimenti disciplinari irrogava a carico del dipendente, con determinazione dell'11/01/2018, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di mesi tre.

A seguito di ricorso giurisdizionale avverso la precitata determinazione, il Tribunale di [Omissis] -Sezione lavoro, con sentenza n.93/2019, accertava che *"i fatti contestati sono pacifici"*, in quanto il dipendente *"ha utilizzato strumenti informatici di proprietà dell'[Omissis] e consultato dati personali detenuti dall'[Omissis]... durante l'orario di lavoro, per un considerevole numero di volte in un arco temporale relativamente limitato, per*

finalità estranee all'espletamento delle mansioni cui egli era addetto".

Tuttavia, la sanzione veniva annullata in quanto valutata non proporzionata alla gravità della condotta, secondo i criteri di graduazione previsti dal Regolamento di disciplina.

L'[OMISSIS] impugnava il giudizio innanzi alla Corte d'appello di [Omissis]-Sezione lavoro, che con la sentenza n. 48/2021 riformava la decisione di primo grado, sul presupposto che *"è difficilmente controvertibile che [Omissis] abbia ripetutamente abusato della sua posizione di dipendente [Omissis] per accedere alle banche dati dell'Istituto in riferimento ad una molteplicità di soggetti senza che sussistesse alcuna finalità istituzionale da assolvere"*, e che *"non è seriamente discutibile che i dati... siano riservati, cioè appresi e gestiti dall'[Omissis] esclusivamente ai fini istituzionali ed esclusi dal libero accesso pubblico"*. Nel merito, il Giudice d'appello riqualificava la violazione ai sensi dall'art. 2, comma 6, lettera b, del Regolamento di disciplina, e rideterminava la sanzione con i poteri previsti dall'art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, irrogando la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per giorni 10, anche tenuto conto della *"evidente futilità dei motivi che hanno condotto il lavoratore a distrarre per finalità del tutto personali le proprie energie lavorative durante l'orario di servizio"*.

iv. - Parallelamente, l'[OMISSIS] rappresentava i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Omissis], che delegava accertamenti all'Arma dei Carabinieri e il 03/07/2019 formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'odierno convenuto per i reati di:

a) accesso abusivo a sistema informatico, aggravato dall'aver commesso il fatto con abuso della qualità di operatore del sistema e su archivio

	informatico di pubblico interesse, punibile ai sensi dell'art. 615 ter,	
	commi 2 e 3, c. p.;	
	b) minaccia aggravata mediante scritti anonimi in danno di n. 8 persone	
	offese (querelanti, ivi compresi n. 7 dipendenti <i>[Omissis]</i>), previsto dall'art.	
	612, comma 2, c.p.	
	In tale quadro, con atto del 07/02/2020 l' <i>[OMISSIS]</i> si costituiva parte civile	
	nel procedimento penale RGNR 3365/2017, chiedendo l'integrale	
	risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto	
	dei reati contestati al dipendente.	
	I pregiudizi patrimoniali venivano quantificati nell'importo di euro	
	20.000,00 a motivo dell'avvenuto utilizzo abusivo degli strumenti in	
	dotazione all'ufficio, nonché per <i>"la palese interruzione del sinallagma</i>	
	<i>contrattuale, sottraendo energie lavorative dall'obbligo di adempiere ai doveri</i>	
	<i>istituzionali attribuiti con gli ordini di servizio"</i> , considerato anche il	
	dispendio di risorse impiegate dai funzionari e dirigenti <i>[Omissis]</i> incaricati	
	di effettuare le verifiche interne e di collaborare con l'Autorità	
	giudiziaria. Altri 20.000,00 euro venivano richiesti per il danno	
	all'immagine dell'Istituto.	
	III. – Con riferimento a tutto sopra esposto, la Procura regionale della	
	Corte dei conti formulava invito a dedurre datato 24/07/2025	
	addebitando al pubblico dipendente, a titolo doloso, una responsabilità	
	per danno erariale conseguente a lesione del nesso sinallagmatico tra	
	prestazione lavorativa resa e retribuzione ricevuta, per aver distratto	
	energie fisiche ed intellettuali per l'effettuazione di accessi informatici	
	abusivi durante l'orario di servizio, così determinando pregiudizi	
	7	

patrimoniali a carico dell'amministrazione quantificati in via equitativa in euro 7.339,18. Riguardo alla condotta illecita, si affermava che la materialità dei fatti era comprovata dagli approfondimenti svolti dall'[OMISSIS] e dagli accertamenti dell'Autorità giudiziaria ordinaria. L'antigiuridicità delle condotte ascritte si sosteneva evidente per la rilevanza penale degli addebiti e per le molteplici violazioni sia del Codice di comportamento e del Regolamento di disciplina nonché delle norme relative all'utilizzo degli strumenti informatici e dei limiti imposti al trattamento dei dati personali. Il danno erariale si configurava, come sottolineava il Requirente, per il fatto che, se il dipendente pubblico agisce non in favore, ma in pregiudizio dell'Amministrazione di appartenenza, si verifica uno squilibrio del sinallagma contrattuale, per cui la spesa affrontata per l'erogazione della retribuzione corrispondente deve essere considerata *inutiliter data*, a causa dello sviamento di energie produttive verso finalità illecite. La quantificazione del risarcimento di euro 7.339,18 veniva determinata sommando gli stipendi lordi corrisposti al convenuto nel periodo gennaio/maggio del 2017 (euro 14.678,36), e stimando quanto meno pari al 50% la quota corrispondente alle capacità operative distratte per attività illecite, tenuto conto della mole di accessi abusivi effettuati e del numero di giornate interessate. Con riferimento all'elemento soggettivo, si sosteneva che il numero elevatissimo di episodi accertati e la rilevanza penale delle condotte comprovavano la volontaria utilizzazione dei mezzi dell'[OMISSIS] per fini personali e, quindi, il dolo della condotta.

	IV. - Con atto del 09/10/2025 il soggetto intimato, tramite Patrocinatore	
	legale, effettuato l'accesso al fascicolo istruttorio, presentava le proprie	
	deduzioni eccependo che, a suo parere, il procedimento andava	
	archiviato, onde evitare la duplicazione di pagamenti e sanzioni per i	
	medesimi fatti. Ciò in quanto, in sede disciplinare, l'assistito era stato	
	già privato della retribuzione per dieci giorni, ossia per un periodo che	
	copriva ampiamente il tempo sottratto al lavoro per effettuare gli accessi	
	abusivi. Sosteneva, altresì, di avere sempre svolto compiutamente tutti	
	gli incarichi ricevuti e di non aver mai perseguito illeciti interessi	
	personali, <i>"avendo effettuato gli accessi per pura curiosità, senza avere mai</i>	
	<i>utilizzato i dati osservati"</i> . In secondo luogo, si dichiarava disponibile a	
	pagare una somma ridotta, pari a euro 1.467,83, inferiore a quella	
	richiesta, tenendo conto che:	
	- gli accessi non autorizzati erano n. 802;	
	- per ogni accesso era sufficiente un minuto di tempo;	
	- considerando per eccesso un tempo massimo di 5 minuti per ogni	
	interrogazione, si ottenevano 4.010 minuti (802x5), ossia poco più di n.	
	66 ore che corrispondevano al compenso di due settimane di lavoro (il	
	contratto prevedeva n. 36 ore settimanali).	
	Ciò posto, considerato che la media delle mensilità lorde percepite dal	
	mese di gennaio a quello di maggio del 2017 ammontava a euro 2.935,67	
	(14.678,36:5 mesi), la somma da rimborsare all'[OMISSIS], per due settimane	
	di lavoro mancante, corrispondeva alla metà del predetto importo, ossia	
	euro 1.467,83 (euro 2.935,67:2).	
	V. - La Procura regionale, ritenendo recessive le prospettazioni di	
	9	

controparte, con l'atto di citazione confermava le contestazioni già mosse e confutava le deduzioni avversarie, sostenendo che il procedimento disciplinare ha natura completamente diversa dal procedimento erariale. Infatti, secondo il Requirente, la sanzione disciplinare riveste esclusivamente carattere afflittivo e non incide sul diritto dell'Amministrazione al recupero della quota di retribuzione indebitamente corrisposta. In secondo luogo, la stima di cinque minuti per ogni accesso indebito appariva errata per difetto, in quanto le energie lavorative sottratte ai compiti di ufficio non si limitavano ai soli minuti impiegati per le interrogazioni delle banche dati, ma più in generale involgeva la concentrazione dell'attenzione rivolta altrove dal dipendente, come comprovato dalle missive moleste dallo stesso elaborate in base ai dati estrapolati. Inoltre, l'[OMISSIS] aveva ricostruito solo i giorni e gli orari di accesso alle informazioni, non anche i minuti di effettiva permanenza del dipendente sui singoli dati. Soprattutto, sottolineava il Requirente, dalla tabella LOG (doc.n.3, all. 19) emergevano ampie tempistiche dedicate, pressoché ogni giorno, alle attività illecite; ad esempio, nel marzo del 2017 gli accessi risultavano eseguiti in ben n. 17 giornate, anche con n. 3 o n. 4 ore di intervallo tra la prima e l'ultima visualizzazione. In tale contesto, la stima del danno non poteva che essere effettuata in via equitativa, come previsto dall'art. 1226 c.c., parametrandola presuntivamente quanto meno pari al 50% degli emolumenti mensili percepiti.

VI. - Il convenuto si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. Libori, che presentava comparsa di risposta datata 28/04/2026, con cui

eccepiva/rilevava, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità erariale, in quanto le condotte contestate risalivano al periodo dal 01/01/2017 al 10/05/2027. Pertanto, secondo il convenuto, l'ultimo danno per l'[OMISSIS] si sarebbe determinato con l'erogazione dello stipendio del mese di maggio del 2017, avvenuta a giugno dello stesso anno. L'azione di responsabilità si sarebbe quindi prescritta nel giugno 2022, vale a dire dopo cinque anni dalla verifica del fatto dannoso, in base all'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. Nella fattispecie, l'invito a dedurre veniva notificato il 22/08/2025 mentre l'atto di citazione il 12/12/2025, ossia entrambi più di tre anni dopo l'intervenuta prescrizione. Nel merito, si ribadiva l'infondatezza della domanda risarcitoria, per la duplicazione della pretesa attorea rispetto alla sanzione disciplinare già irrogata per gli stessi fatti. Si aggiungeva che il convenuto aveva sempre svolto tutte le mansioni che gli erano state affidate, e (contrariamente alla tesi del Requirente) *“non ha mai perseguito illeciti interessi personali avendo effettuato gli accessi per pura curiosità, senza mai aver utilizzato i dati osservati”*, né aveva mai ricevuto richiami per scarso rendimento. Da ultimo, in via subordinata, si insisteva nella richiesta di rettifica del *quantum* da rimborsare nel limite di euro 1.467,83, essendo la pretesa della Procura regionale non supportata dalla prova della durata della permanenza del dipendente sui singoli accessi. Anche per le lettere anonime, si sosteneva che non vi era la minima prova che fossero scritte ed inviate dal convenuto, né che ciò avveniva durante l'orario di lavoro. In conclusione, nella memoria si chiedeva, in via preliminare, di

dichiarare l'intervenuta prescrizione; nel merito, di respingere la domanda attorea oppure, in via subordinata, di determinare la somma da rimborsare nell'importo di euro 1.467,83.

VII. Nell'udienza del 20/05/2026 le parti ribadivano le rispettive posizioni ed insistevano per l'accoglimento delle conclusioni.

i. - In particolare, il Pubblico Ministero sosteneva l'infondatezza della eccezione di prescrizione, in quanto la costituzione di parte civile nel procedimento penale, da parte dell'[Omissis] nel 2020, aveva interrotto il decorso del termine quinquennale fino alla conclusione di quel giudizio. Nel merito, osservava il Requirente, occorreva distinguere le finalità del procedimento disciplinare rispetto a quello amministrativo contabile, atteso che nel primo caso la privazione della retribuzione per 10 giorni derivava dalla sospensione dal servizio per trasgressione degli obblighi di correttezza del lavoratore dipendente, mentre nel processo per danno erariale la richiesta di condanna aveva a oggetto la lesione del nesso sinallagmatico tra attività svolta e salario percepito, a causa della distrazione di tempo e capacità operative per finalità estranee, vietate dall'ordinamento. Riguardo alla quantificazione del danno, si osservava che dalla tabella LOG prodotta dall'[OMISSIS] si evidenziava la frequenza quasi quotidiana degli accessi informatici abusivi, con impegno di ampi spazi di ogni giornata lavorativa, per cui la richiesta della Procura doveva ritenersi meritevole di accoglimento.

ii. - L'Avvocato Libori, per il convenuto, replicava che il procedimento penale innanzi al Tribunale di [Omissis] era tuttora in corso, per cui, non essendoci ancora una sentenza di condanna per i reati contestati,

	manca la prova che le lettere minatorie fossero scritte dall'assistito, né che ciò fosse avvenuto durante l'orario di lavoro. Insisteva, quindi, per la dichiarazione dell'eccezione di prescrizione della pretesa attorea, sostenendo che l'azione esercitata dall' [Omissis] nel processo penale non rilevava sul piano contabile, trattandosi di domande risarcitorie distinte finalizzate: la prima, al ristoro dei diritti che sarebbero stati lesi dalla commissione dei reati; la seconda, al recupero del pregiudizio patrimoniale subito dall'Ente. Diversamente opinando, ponendosi il problema di duplicazione dell'azione risarcitoria del danno patrimoniale, promossa dall' [OMISSIS] rispetto al <i>petitum</i> della Procura regionale. Riguardo al <i>quantum</i> del danno, si censurava come eccessiva e non provata la pretesa corrispondente alla metà della retribuzione percepita nei primi cinque mesi del 2017; del resto, una contestazione simile non veniva mossa neppure in campo disciplinare. Esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio. Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Il giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa - addebitata a titolo doloso - a un dipendente dell' [Omissis] addetto a compiti logistici interni, per il danno erariale diretto di euro 7.339,18 integrato dalla retribuzione indebitamente percepita nel periodo gennaio/maggio 2017, per il tempo sottratto all'esecuzione dei compiti di servizio e per le energie impiegate per effettuare n. 802 accessi abusivi al sistema informatico dell'Istituto previdenziale,	
	13	

	mediante l'utilizzo illecito di strumenti e procedure di trattamento dati.	
	La fattispecie rientra nei casi di <i>"danno da disservizio"</i> , categoria	
	elaborata dalla giurisprudenza contabile per includere una serie di	
	condotte disfunzionali di pubblici dipendenti, aventi in comune l'effetto	
	di incidere negativamente sulla qualità dei servizi e/o sulla loro	
	materiale esecuzione, provocando una dispersione di energie umane e	
	di mezzi strumentali e, quindi, una perdita di valore dei fattori	
	economici e produttivi a disposizione della Pubblica Amministrazione	
	(rif.: Corte conti, Sezione II App., sentenze n. 293/2019, n. 239/2020 e n.	
	149/2025; Sezione III App., sentenze n. 8/2024 e n. 191/2024). Si inquadra in	
	tale ambito il <i>"danno da mancata erogazione della prestazione lavorativa"</i> ,	
	che si determina nel caso in cui il dipendente pubblico ometta,	
	totalmente o parzialmente, di compiere l'attività assegnata, facendo	
	ricorso a false attestazioni della presenza in servizio e/o ad assenze	
	fraudolente per presunte malattie, ovvero anche mediante lo	
	svolgimento durante l'orario lavorativo di condotte illecite	
	incompatibili con il ruolo istituzionale. In questi casi si verifica, in	
	termini di causa-effetto una evidente rottura del sinallagma contrattuale	
	per inadempimento degli obblighi principali del dipendente (presenza,	
	continuità di servizio, professionalità), sicché il danno erariale coincide	
	con l'esborso di danaro pubblico a titolo di emolumento a cui non	
	corrisponde la controprestazione del soggetto obbligato, sussistendo	
	perciò un arricchimento illecito che quest'ultimo è tenuto a risarcire	
	all'Amministrazione di appartenenza, a causa della distrazione della	
	retribuzione dal fine pubblico per cui veniva erogata (rif.: Corte conti,	
	14	

Sezione II App., sentenze n. 149/2015, n. 293/2019 e n. 239/2020; id., Sez. Lombardia, sent. n. 143/2017; id., Sez. Toscana, sent. n. 228/2022).

Esaminati gli atti di causa, la domanda si configura parzialmente fondata, per quanto di successiva motivazione.

2. - In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, che si appalesa infondata.

2.1. - La norma contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, come modificato dalla legge n. 1/2026, prevede che *“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”*.

La giurisprudenza contabile ha tracciato indirizzi interpretativi consolidati, non incisi dalla novella recente, in materia di:

i) *dies a quo* del termine di prescrizione; nel senso che la fattispecie dell'illecito erariale si perfeziona con il verificarsi dell'evento dannoso avente i caratteri della concretezza ed attualità; nei casi in cui il pregiudizio consista nella sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, il termine di prescrizione si considera decorrente da ogni singolo pagamento (rif.: Corte conti, Sezioni Riunite, sentenze n. 7/2000/QM e n. 5/2007/QM);

ii) atti interruttivi della prescrizione; che sono regolati in modo tassativo

dagli articoli 2943 e 2944 c.c., ivi compresi gli atti introduttivi di un giudizio e le domande proposte nel corso di un giudizio (*come la costituzione di parte civile in un processo penale*) che, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., hanno un'efficacia interruttiva permanente fino al momento in cui intervenga il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa (rif.: Corte conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 8/2004/QM);

iii) validità della costituzione di parte civile, della P.A. danneggiata, nel processo penale, anche ai fini della interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, fino alla data della sentenza penale di condanna definitiva (rif.: Corte conti, Sezione II App., sentenze n. 123/2021 e n. 278/2023; Sez. III App., n.4/2024; Sez. Umbria, n. 52/2025); al riguardo è stato osservato che, al fine di confutare tale effetto interruttivo, non può essere invocata la diversità delle due azioni (*come sostenuto dal difensore del convenuto in udienza*), in quanto il Procuratore contabile agisce nell'interesse dell'Amministrazione danneggiata, a vantaggio della quale chiede che sia pronunciata la sentenza di condanna (Corte conti, Sez. II App., n. 30/2021; id., Sez. III App., n. 161/2024); infatti, *“se è pur vero che il Pubblico Ministero erariale è legittimato a porre in essere atti interruttivi della prescrizione, ciò non esclude che l'originario diritto sussista ab origine in capo all'amministrazione con la titolarità all'esercizio dei relativi poteri”* (in termini: Corte conti, Sez. I App., n. 283/2008; Sez. III App., n. 335/2010).

2.2. - L'applicazione dei principi richiamati al capo che precede, alla fattispecie in esame, induce a ritenere che:

i) il danno da disservizio si sia determinato, mese per mese, dal febbraio

al giugno 2017, con la riscossione degli stipendi parzialmente indebiti correlati al tempo impiegato per gli accessi abusivi alle banche dati dell' [Omissis]; l'agente, inoltre, ha tentato di occultare il danno erariale, omettendo di effettuare qualsiasi comunicazione obbligatoria in ottemperanza ai doveri di correttezza e fedeltà verso l'Amministrazione di appartenenza la quale, solo a seguito di accertamenti effettuati d'autonoma iniziativa, è pervenuta alla scoperta dei fatti illeciti, integranti reato, in data 24/05/2017; pertanto, alla predetta data dovendosi individuare il *dies a quo* della prescrizione, nel caso all'esame;

ii) l'atto di costituzione di parte civile, presentato dall' [Omissis] il 07/02/2020 nel procedimento penale in corso, è valido ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione di risarcimento del danno erariale in via permanente, con riferimento agli stessi fatti determinanti il predetto pregiudizio, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale che verrà emessa; infatti, la *causa petendi* della richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali era motivata, tra l'altro, dalla palese interruzione del sinallagma contrattuale conseguente alla sottrazione di energie lavorative per finalità illecite; pertanto, il diritto esercitato dall' [Omissis] ha lo stesso contenuto dell'azione erariale promossa dal Pubblico Ministero contabile, per cui nessuna inerzia si può rilevare dal 7 febbraio 2020 in poi.

Da tutto quanto sopra esposto consegue che sia l'invito a dedurre del 24/07/2025, sia l'atto di citazione dell'11/12/2025, sono stati attivati tempestivamente dalla Procura regionale, durante la sospensione del periodo di prescrizione, ai sensi di legge.

2.3. - L'obiezione della difesa del convenuto secondo la quale si porrebbe un problema di duplicazione dell'azione risarcitoria promossa dall'[Omissis], come parte civile, rispetto all'azione erariale promossa dalla Procura regionale non è rilevante, in quanto non tiene conto del principio di totale autonomia e reciproca indipendenza tra le giurisdizioni civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, anche quando investono gli stessi fatti materiali (rif.: Corte costituzionale, sentenza n. 773/1988; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 4871/2021; Corte conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 516/1986). Pertanto, la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno patito dalla P.A. non preclude l'azione erariale davanti alla Corte di conti; salvo che intervenga una sentenza definitiva comportante in sede civile l'integrale e definitivo recupero del danno cagionato (Corte conti, Sez. II App., n. 295/2015).

Vige, nell'attuale sistema ordinamentale, il principio del cd. doppio binario, "con l'unico limite del divieto di duplicazione di pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato" a seguito di sentenza, "che il debitore potrà far valere, se del caso, anche in fase di esecuzione" (Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 16722/2020 e n. 8927/2014; Corte conti, Sez. Umbria, n. 27/2025). Nel caso in esame, la costituzione di parte civile dell'[Omissis] non ha prodotto allo stato attuale alcun recupero del pregiudizio conseguente al danno da disservizio oggetto di accertamento. Pertanto, nessun problema reale di duplicazione di risarcimenti è ipotizzabile al momento, in termini concreti.

	3. - Nel merito, sussistono secondo il Collegio tutti gli elementi	
	costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale, a	
	titolo doloso, nei confronti del convenuto.	
	3.1. - La condotta illecita consistente nella esecuzione, da parte del	
	convenuto, di n. 802 accessi abusivi alle banche dati dell'[Omissis],	
	utilizzando la propria postazione e le credenziali di autenticazione, al	
	fine di visionare e trattare i dati personali di almeno n. 141 soggetti terzi	
	identificati mediante codici fiscali inseriti in n. 581 interrogazioni	
	puntuali, risulta comprovata dal <i>file di log</i> di sicurezza informatica	
	dell'Istituto, ossia dalla tracciatura di tutte le transazioni informatiche	
	dei dipendenti abilitati, nonché dei percorsi di navigazione internet e di	
	posta elettronica. La DCOSI ha riportato dettagliatamente gli estremi di	
	ciascun accesso illegittimo effettuato dal convenuto dal 01/01/2017 al	
	10/05/2017, con la specificazione dei tipi di archivi consultati e delle	
	informazioni acquisite, come risulta dal prospetto " <i>tabella LOG</i> "	
	depositato dal Pubblico Ministero. L'[OMISSIS] ha attestato (doc. n. 3 annesso	
	alla citazione) che gli accessi in questione sono avvenuti in giorni ed in	
	orari in cui il dipendente era presente in servizio, ufficialmente adibito	
	alla gestione della sala videoconferenze in sede. Pertanto, nessun	
	accesso alle banche dati era ricollegabile all'adempimento dei compiti	
	di ufficio del predetto. L'antigiuridicità della condotta è desumibile,	
	come sostiene il Requirente, dalla sua rilevanza penale ai sensi dell'art.	
	615 ter c.p., nonché da gravissime violazioni degli obblighi di servizio	
	che erano espressamente previsti da una serie di prescrizioni	
	inderogabili, ossia:	
	19	

	i) dal regolamento <i>[Omissis]</i> per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del	
	d.lgs. n. 196/2003 (<i>Circolare n. 50 del 06/03/2007</i>), fissante i principi di	
	necessità, pertinenza e non eccedenza di ciascun trattamento che può	
	essere eseguito esclusivamente in ottemperanza ai compiti assegnati	
	agli incaricati dal superiore responsabile diretto, limitatamente alle	
	esigenze connesse alle operazioni di servizio e per il tempo strettamente	
	necessario;	
	ii) dal disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici dell' <i>[Omissis]</i>	
	(<i>Circolare n. 135 del 03/12/2012</i>), secondo cui le risorse informatiche	
	dell'Istituto assegnate al personale (<i>computer, procedure informatiche,</i>	
	<i>telefono</i>) devono essere utilizzate con diligenza e correttezza,	
	esclusivamente per scopi professionali ed in relazione alle attività di	
	presidio del proprio ruolo;	
	iii) dal Codice di comportamento dei dipendenti dell' <i>[Omissis]</i> (<i>approvato con</i>	
	<i>determinazione commissariale n. 181 del 07/08/2014</i>), comprendente	
	l'obbligo del personale di non abusare della posizione e di perseguire	
	esclusivamente le finalità istituzionali (art. 4, comma 2), nonché di	
	tutelare la sicurezza del patrimonio informativo dell'Istituto	
	osservando le regole contenute nella circolare n. 135/2012 (art. 14,	
	comma 4);	
	iv) dal Regolamento di disciplina <i>[Omissis]</i> (<i>approvato con determinazione n. 11</i>	
	<i>del 13/11/2014</i>), prescrivente il dovere di contribuire alla gestione della	
	cosa pubblica con impegno e responsabilità, di collaborare con	
	diligenza, di non attendere durante l'orario lavorativo a occupazioni	
	estraneе al servizio e di non utilizzare beni e strumenti di lavoro per	
	20	

	finalità non istituzionali (art. 1, commi 1 e 3, lettere a, g e k).	
	I fatti accertati appaiono difficilmente controvertibili, come altresì	
	accertato dalla sentenza della Corte d’Appello di Perugia (rif. punto	
	II.v.).	
	Al riguardo, il convenuto si è difeso ammettendo di aver “effettuato gli	
	accessi per pura curiosità, senza mai aver utilizzato i dati osservati “e ha	
	aggiunto di aver sempre svolto compiutamente ed integralmente tutte	
	le mansioni demandategli, senza ricevere alcun richiamo per scarso	
	rendimento.	
	Il Collegio rileva che i fatti illeciti non sono contestati dalla parte	
	costituita, per cui su di essi si deve fondare la decisione della causa, ai	
	sensi dall’art. 95, comma 1, c.g.c. .	
	Ai fini della configurabilità del danno da lesione del rapporto	
	sinallagmatico è necessario accertare il compimento, durante l’orario di	
	servizio, di attività illecite estranee alle mansioni assegnate, cosicché la	
	retribuzione erogata dall’amministrazione risulta, in parte, distratta dai	
	fini pubblici a cui era destinata, diventando indebita ed inutile, con il	
	danno che ne consegue. Non è, invece, rilevante la finalità del	
	trattamento dati illecitamente effettuato dall’agente, a vantaggio	
	proprio o di terzi, né il livello di rendimento raggiunto con il resto delle	
	energie impegnate per l’assolvimento dei compiti istituzionali, in	
	quanto tali aspetti non intaccano la sottrazione di risorse lavorative per	
	attività illecite incompatibili, all’origine del danno da disservizio (rif.:	
	Corte conti, Sez. II App., n. 277/2024; id., Sez. III App., n. 166/2025; Sez.	
	Campania, n. 252/2023).	
	21	

3.2. - L'elemento soggettivo degli illeciti in esame è costituito dal dolo, considerate le caratteristiche delle condotte perpetrate (*n. 802 accessi abusivi in pochi mesi*), la totale estraneità dei trattamenti dei dati personali rispetto al ruolo lavorativo e la conoscenza certa dei doveri di servizio notificati dall'[Omissis] con circolari, codici e regolamenti a tutto il personale.

Il Collegio condivide la prospettazione del Pubblico Ministero, non contestata da controparte, nel senso che incontrovertibilmente dalle caratteristiche della condotta traspare che il convenuto abbia agito con la coscienza e volontà di raggiungere i propri obiettivi illeciti, con violazione di tutti i doveri di servizio sopra specificati, consapevole delle conseguenze che ciò avrebbe provocato anche in termini di parziale indebita riscossione dello stipendio. Si tratta, perciò, di una fattispecie di dolo diretto, in cui l'evento dannoso è previsto dall'agente come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta (*rif.: Corte conti, Sez. Appello Sicilia, n. 62/A/2023*). Non ravvisandosi, in fattispecie, una mera negligenza lavorativa, ma la volontà di realizzare azioni sistematiche *contra legem* con l'accettazione del conseguente risultato dannoso per l'amministrazione. L'illecito interesse personale perseguito consiste nell'abuso dei poteri di accesso alle banche dati dell'[Omissis] per finalità estranee al servizio, non richiedendosi alcun intento fraudolento specifico, nessun *animus nocendi* nei confronti di terzi, o una particolare intensità della partecipazione psichica dell'agente. La futilità dei motivi addotti dal convenuto ("*per pura curiosità*"), laddove ritenuti credibili, non inciderebbe comunque sulla

gravità dell'elemento psicologico doloso, trattandosi di condotta vietata in assoluto.

3.3. - Il presupposto del danno erariale è stato contestato dalla difesa del convenuto sotto i profili sia dell'*an* che del *quantum* risarcibile.

3.3.1. - L'eccezione mossa dalla difesa di parte privata è incentrata sul fatto che il dipendente veniva condannato in via disciplinare alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 10 (rif.: *supra*, in *FATTO*, il punto *II.v.*). Tale periodo coprirebbe il tempo impiegato per gli accessi abusivi, per cui la domanda di risarcimento del danno da disservizio comporterebbe una duplicazione di pagamenti e sanzioni a carico dello stesso soggetto per i medesimi fatti.

L'obiezione non è fondata, in quanto il procedimento disciplinare e il giudizio per danno erariale sono autonomi e non interferenti l'uno con l'altro, avendo per oggetto beni giuridici completamente diversi, in quanto il primo è diretto alla tutela della disciplina del rapporto di lavoro, mentre il secondo mira a garantire la difesa degli interessi patrimoniali e finanziari della Pubblica Amministrazione, sottesi all'azione della Procura contabile (*Corte conti, Sez. Piemonte, n. 26/2020 e n. 201/2021*). Non esiste, perciò, alcuna duplicazione di azioni aventi lo stesso *petitum* nei confronti dello stesso soggetto obbligato. D'altra parte, la possibilità che violazioni dei doveri di servizio siano rilevanti sia ai fini disciplinari sia per il risarcimento di danni erariali è prevista espressamente dalla legge, senza che si possa ipotizzare alcuna preclusione o divieto giuridico. In via generale, infatti, l'art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la violazione dei doveri contenuti

	nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, oltre ad essere	
	fonte di responsabilità disciplinare, è altresì rilevante ai fini della	
	responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta i	
	presupposti di tali responsabilità siano collegati al mancato rispetto di	
	obblighi di servizio. Così pure, l'art. 55 quinquies, comma 2, dello stesso	
	decreto legislativo prevede specificamente che, nei casi di assenteismo	
	fraudolento, il lavoratore incorra non soltanto nelle responsabilità	
	penali e disciplinari e nelle relative sanzioni irrogabili, ma anche nella	
	responsabilità contabile per il risarcimento del danno patrimoniale, pari	
	al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali	
	sia accertata la mancata prestazione, oltre che per danno all'immagine.	
	La <i>ratio</i> sottesa a questa norma conferma l'infondatezza della eccezione	
	del convenuto, poiché non sussiste alcun divieto di applicazione	
	contemporanea di sanzioni per responsabilità disciplinari ed erariali per	
	gli stessi fatti, nei casi previsti dalla legge.	
	3.3.2. - La quantificazione del danno da disservizio è stata determinata	
	dalla Procura regionale, secondo equità, nell'importo di euro 7.339,18,	
	calcolato sommando le retribuzioni lorde percepite dal convenuto dal	
	gennaio al maggio del 2017 (<i>euro 14.678,18</i>) e stimando quanto meno	
	pari al 50% il tempo impiegato, durante le giornate lavorative, per	
	effettuare gli accessi abusivi alle banche dati e concentrare l'attenzione	
	su altre deviazioni, considerando anche la redazione degli esposti	
	minacciosi inviati a diversi destinatari.	
	Il Collegio osserva preliminarmente che i fatti relativi alle minacce	
	perpetrate con scritti apocrifi risultano allegati, ma non provati	
	24	

	dall'Organo requirente, per cui non possono influenzare le stime dei	
	danni conseguenti agli accessi abusivi. Ad ogni modo, la deduzione	
	presuntiva della Procura regionale appare sovradimensionata, poiché	
	essa presuppone che il 50% del tempo lavorativo e delle energie	
	operative del signor [Omissis] sia stato quotidianamente impiegato per	
	attività illecite di trattamento dati personali per tutti i giorni di servizio	
	dal 01/01/2017 al 31/05/2017. In realtà, dall'esame della tabella LOG	
	dell'[Omissis] (all.1_9 del doc. n. 3) si evince che le interrogazioni non	
	autorizzate risultano effettuate in n. 51 giorni su n. 93 lavorativi (il	
	54,83% del totale), dal 02/01/2017 al 10/05/2017, come di seguito	
	specificato:	
	- mese di gennaio: n. 222 accessi in n. 12 giorni (<i>su n. 22 lavorativi</i>);	
	- mese di febbraio: n. 102 accessi in n. 12 giorni (<i>su n. 20 lavorativi</i>);	
	- mese di marzo: n. 373 accessi in n. 17 giorni (<i>su n. 23 lavorativi</i>);	
	- mese di aprile: n. 52 accessi in n. 7 giorni (<i>su n. 20 lavorativi</i>);	
	- mese di maggio (<i>fino al 10</i>): n. 53 accessi in n. 3 giorni (<i>su n. 8 lavorativi</i>).	
	La distribuzione irregolare della frequenza e l'intensità delle deviazioni	
	dal servizio d'istituto non si concilia con una decurtazione uniforme	
	degli stipendi mensili al 50%. Non è possibile, d'altra parte, risalire al	
	calcolo esatto del tempo distratto dal servizio (<i>Corte conti, Sez. Campania,</i>	
	<i>sentenze n. 170/2023, n. 238/2023 e n. 252/2023</i>), in quanto l'[Omissis]	
	<i>(diversamente da quanto operato in casi similari, in cui sono state individuate</i>	
	<i>anche le frazioni di minuti impiegati per l'effettuazione di ciascun accesso</i>	
	<i>illecito)</i> , nella fattispecie in esame, ha comunicato soltanto il giorno e	
	l'orario iniziale di ciascuna interrogazione, non la relativa durata.	
	25	

Ciò posto, pur tenendo conto dei limiti dei dati disponibili, il Collegio può esercitare la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., in funzione sussidiaria di integrazione della prova semipiena prodotta dalle parti (*Cassazione, Sezione VI civ., ordinanza n. 26051/2020*).

Al riguardo, l'analisi dei contenuti della tabella LOG induce a ritenere attendibile la quantificazione del danno ipotizzata in via subordinata dalla difesa del convenuto, basata sulla stima di 5 minuti impiegati per accedere e navigare nelle banche dati per ognuna delle n. 802 interrogazioni illecite, risultando questa cifra vicina alla realtà, non esagerata per eccesso, se si osservano gli andamenti delle giornate con maggiori deviazioni.

Pertanto, il Collegio ritiene che il tempo impiegato per le distrazioni reiterate dai compiti d'ufficio possa essere quantificato pari a n. 4.010 minuti, che equivalgono a n. 67 ore, e quindi a n. 2 settimane lavorative valorizzabili in termini retributivi calcolando il 50% dello stipendio lordo medio dei primi 5 mesi del 2017 (*euro 14.678,36:5=euro 2.935,67*), ossia euro 1.467,83 (*2.935,67:2*), equamente addebitabile nei confronti del convenuto per il danno da disservizio oggetto del giudizio.

3.4. - Sussiste il nesso di causalità tra la condotta illecita e il danno erariale, essendo il secondo conseguenza immediata e diretta del comportamento contestato.

3.5. - Sussiste altresì il rapporto d'impiego con la P.A., risultando il convenuto, all'epoca dei fatti, un dipendente della Direzione Regionale [Omissis] di [Omissis], che in tale qualità ha abusato del suo ruolo, delle abilitazioni e degli strumenti informatici messi a disposizione dall'Ente

pubblico di appartenenza.

4. - In conclusione, assorbita ogni altra questione, la pretesa della Procura regionale deve essere accolta e, per l'effetto, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'[OMISSIS], della somma di euro 1.467,83 (*millequattrocentosessantasette/83*), oltre a rivalutazione monetaria dalla data della scoperta dei fatti (24/5/2017) fino alla pubblicazione della sentenza, e agli interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

5. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, *contrariis reiectis*, accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale - nei termini di cui in motivazione - e, per l'effetto, condanna il convenuto [Omissis] [Omissis] al pagamento in favore dell'[Omissis] dell'importo di euro 1.467,83 (*millequattrocentosessantasette/83*), oltre a rivalutazione monetaria dalla data della scoperta del danno (24/05/2017) fino alla pubblicazione della sentenza, ed agli interessi legali calcolati su tale importo dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nell'importo di euro 237,10 (*diconsi duecentotrentasette/10*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 20 maggio e 3 giugno 2026.

	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 23 luglio 2026.		
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA		
	Dott.ssa Elena Errico		
	<i>(f.to digitalmente)</i>		
	DECRETO		
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,		
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)		
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come		
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per		
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,		
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro		
	diritti.		
	IL PRESIDENTE		
	Giuseppe De Rosa		
	<i>(f.to digitalmente)</i>		
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:		
	omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.		
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA		
	Dott.ssa Elena Errico		
	<i>(f.to digitalmente)</i>		
	28		